

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI RICERCA TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE
D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E LA FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO – AFFILIATA
ALL'UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 99, del 17 giugno 2026

E

La Facoltà di Teologia di Lugano, affiliata all'Università della Svizzera Italiana, con sede in Lugano, via G. Buffi 13, rappresentata dal suo Rettore pro tempore Prof. Dr. René Roux

qui di seguito chiamati anche Università e la Facoltà, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- In base all'ordinamento della Repubblica Canton Ticino, quale ente ecclesiastico eretto dall'Ordinario diocesano, alla facoltà è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 21 della Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt);
- La facoltà, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, dell'Accordo di Affiliazione tra l'Università della Svizzera Italiana e la Facoltà di Teologia, ha piena competenza di sottoscrivere collaborazioni scientifiche e di ricerca con altri istituti accademici;
- La facoltà, ai sensi dell'art.2 del proprio Statuto, assume come uno dei propri fini la ricerca scientifica, e, in base alla pianificazione strategica dell'università 25-28 approvata dal Governo del Canton Ticino, promuove la ricerca a livello nazionale ed internazionale, attenta alle esigenze del territorio e aperta al dialogo e alla collaborazione con altre realtà;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione sono da considerarsi parti integranti e sostanziali della stessa.

Articolo 2 – Finalità

1. Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.
2. Detta collaborazione avverrà su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio.

Articolo 3 – Oggetto

- I. Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:
 - a) lo scambio di professori, ricercatori post-dottorati;
 - b) progetti congiunti di ricerca;
 - c) l'organizzazione congiunta di attività di approfondimento scientifico e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio) su tematiche di interesse comune;
 - d) scambio di pubblicazioni scientifiche.

Le Parti si riservano la possibilità di incrementare le modalità di collaborazione in futuro previo accordo congiunto conformemente a Statuti, Ordinamenti degli Studi e Regolamenti che governano le rispettive Istituzioni firmatarie.

Articolo 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni, senza alcun onere a carico dell'Ateneo se non per l'imposta di bollo sulla presente Convenzione.

Articolo 5 – Assistenza e supporto

Ciascuna Parte assicurerà, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, l'assistenza e il supporto agli studiosi temporaneamente residenti nel suo territorio, ai sensi delle disposizioni contenute nei protocolli attuativi.

Articolo 6 - Assicurazioni

In base alle regole territoriali, ove necessario, gli studiosi in mobilità dovranno essere titolari di una polizza assicurativa medica, di responsabilità civile e contro gli infortuni.

Presso la facoltà, lo studioso è coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile. È invece responsabilità dello studioso provvedere personalmente alla propria copertura sanitaria e contro gli infortuni.

Presso l'università, lo studioso provvede personalmente alle assicurazioni di cui sopra.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale

Ogni preesistente Proprietà Intellettuale rimane nella proprietà dell'Istituzione originaria. L'accesso a tale Proprietà Intellettuale sarà negoziato caso per caso.

Ogni nuova Proprietà Intellettuale, creata come conseguenza dell'Accordo, apparterrà all'istituzione che ha creato la stessa, ciononostante, modifiche a tale disposizione potranno essere negoziate caso per caso e oggetto di ulteriori accordi. Le licenze per lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale saranno negoziate caso per caso.

Articolo 8 – Responsabili

1. L'attuazione delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. In particolare, i Responsabili:
 - curano le comunicazioni ufficiali;
 - concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - assicurano la continuità delle attività poste in essere.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della Legge federale sulla protezione dei dati del 7 luglio 2025. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati per la facoltà è contattabile al seguente indirizzo: segreteria.generale.ftl@usi.ch

Articolo 10 – Politica delle pari opportunità

Entrambe le istituzioni perseguono una politica di pari opportunità.

Articolo 11 - Tutela dell'immagine

1. Le Parti condividono l'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione, previa approvazione di entrambe le Parti.

2. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le notizie relative ad eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti indicano un Collegio arbitrale di tre membri, uno per ciascuna Parte e un terzo scelto di comune accordo competente per controversie inerenti all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 13 – Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle Entrate di Aosta nr. 7051, del 22/09/2006.

Articolo 14 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sottoscrizione a cura di entrambe le Parti.
2. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tre (3) anni. E' vietata ogni forma di tacito rinnovo. Potrà essere risolto da ciascuna delle parti prima della scadenza con un preavviso scritto di almeno centoventi (120) giorni. Le attività in corso alla data di conclusione dell'Accordo potranno essere portate a termine secondo il programma stabilito.


Articolo 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

II RETTORE

DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

René Roux



LA RETTRICE

DELL'UNIVERSITÀ

Manuela Ceretta

